

COMMISSIONE STUDI TRIBUTARI

Studio n. 47 a /2002/T

Gaetano Petrelli

TRASFERIMENTO DI FARMACIA, RICONOSCIMENTO AMMINISTRATIVO E DECORRENZA DELL'OBBLIGO DI DENUNCIA DELL'AVVERAMENTO DELLA CONDIZIONE

Approvato dalla Commissione studi tributari il 20 luglio 2002.

Approvato dal Consiglio Nazionale il 26 luglio 2002.

Si chiede, in relazione ad un atto di trasferimento di farmacia – i cui effetti, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 475/1968, sono subordinati al “riconoscimento” del trasferimento da parte del medico provinciale (o dell'autorità regionale competente a seguito del decentramento¹) – che sia stato registrato nel termine di venti giorni dalla sua formazione con il pagamento dell'imposta di registro in misura fissa, a quale disciplina sia assoggettato l'obbligo di denuncia all'ufficio delle entrate competente, conseguente all'emanazione del provvedimento di “riconoscimento”; in particolare, si chiede se sia legittima l'applicazione di sanzioni per tardiva presentazione della denuncia *ex art. 19 del D.P.R. 131/1986*, nell'ipotesi in cui tale denuncia sia stata presentata dal notaio rogante dopo il decorso del termine di venti giorni ivi previsto, avendone avuta comunicazione dalle parti (destinatari a loro volta di comunicazione da parte dell'amministrazione competente) solo dopo la scadenza di tale termine.

Preliminarmente, si rileva che, in base al disposto dell'art. 12, comma 3, della legge n. 475/1968, “il trasferimento del diritto di esercizio della farmacia deve essere riconosciuto con decreto del medico provinciale”. Ai sensi del successivo penultimo comma, “il trasferimento della titolarità delle farmacie, a tutti gli effetti di legge, non è ritenuto valido se insieme col diritto di esercizio della farmacia non venga trasferita

* Pubblicato in *Studi e materiali*, a cura del Consiglio Nazionale del Notariato, 2003, 1, p. 163.

¹ Sul trasferimento alle regioni della competenza all'emanazione del provvedimento di “riconoscimento” in oggetto, cfr. l'art. 32, comma 2, della legge 23 dicembre 1978 n. 833, e l'art. 1, lettera *m*), nonché l'art. 12, lettera *a*), della legge 14 gennaio 1972 n. 4.

Cfr. inoltre, per la previsione del silenzio-assenso in relazione al “riconoscimento” in oggetto, il punto 52 della tabella “C” allegata al D.P.R. 9 maggio 1994 n. 907, attuativo del disposto dell'art. 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

anche l'azienda commerciale che vi è connessa, pena la decadenza". Ne consegue che il trasferimento dell'azienda farmaceutica e', sia pure indirettamente, condizionato sospensivamente all'emanazione del provvedimento di "riconoscimento"; ed infatti dottrina e giurisprudenza praticamente unanimi configurano tale provvedimento come *condicio iuris* cui e' subordinato detto trasferimento². Sotto il profilo pubblicistico, dottrina e giurisprudenza assolutamente prevalenti inquadrano il "riconoscimento" in oggetto tra i provvedimenti di "autorizzazione costitutiva", con cui viene rimosso un limite all'esercizio di un diritto³.

Occorre a questo punto chiedersi se il "riconoscimento" di cui all'oggetto sia inquadrabile nella categoria dei provvedimenti di "approvazione", oggetto di una specifica disciplina tributaria da parte dell'art. 14, e dell'art. 27, comma 5, del D.P.R. 131/1986 (disciplina i cui risvolti sono stati approfonditi in altro studio⁴). Come evidenziato in altra sede, l'approvazione – definita come l'atto "con cui la pubblica amministrazione rende efficace ed eseguibile un atto giuridico gia' compiuto e perfetto" – ricomprende una serie di variegate figure (di cui una delle piu' significative, ma non l'unica, e' rappresentata dall'approvazione dei contratti della pubblica amministrazione), il cui minimo comun denominatore e' dato dalla provenienza da una pubblica amministrazione, dalla sospensione degli effetti dell'atto in attesa di approvazione, dalla natura discrezionale del provvedimento in relazione alla legittimita' e convenienza dell'atto (in contrapposizione al "visto" di legittimita', che invece si limita ad accertare la regolarita' dell'atto ed e' inquadrato nella categoria dei meri atti amministrativi, in assenza di discrezionalità), ed infine dal carattere successivo del

² Cfr., tra le tante, Cass. 30 maggio 1995 n. 6050, in *Giur. it.*, 1996, I, 1, c. 632; Cass. 28 giugno 1995 n. 7263, in *Foro it.*, Rep. 1996, voce *Farmacia*, n. 74; Cass. 8 novembre 1983 n. 6587, in *Foro it.*, 1984, I, c. 465; T.A.R. Lombardia 6 novembre 1986 n. 871, in *Foro it.*, Rep. 1987, voce *Farmacia*, n. 60; Comm. Trib. Centr. 15 febbraio 1990 n. 1206, in *Il Fisco*, 1990, p. 1946; Comm. Trib. Centr. 9 gennaio 1991 n. 137, *Corr. trib.*, 1991, p. 1217; Cass. 30 maggio 1995 n. 6050, in *Foro it.*, Rep. 1995, voce *Vendita*, n. 27; Cass. 28 giugno 1995 n. 7263, in *Foro it.*, Rep. 1996, voce *Farmacia*, n. 74; App. Roma 13 maggio 1997, in *Foro it.*, Rep. 1997, voce *Farmacia*, n. 60.

³ Sulla natura giuridica del provvedimento di "riconoscimento" in oggetto, cfr. per tutti NICOLOSO, *Il sistema farmacia*, 2001, p. 228 ss.; Cass. 27 dicembre 1994 n. 470, in *Foro amm.*, 1995, p. 417; Cass. 3 febbraio 1993 n. 1315, in *Foro it.*, 1993, I, c. 1722; Cass. S.U. 2 giugno 1988 n. 3766, in *Rass. dir. farmaceutico*, 1989, p. 733; Cass. 26 ottobre 1988 n. 71, in *T.A.R.*, 1988, I, p. 3692; Cass. 9 novembre 1985 n. 5470, in *Foro it.*, 1986, I, c. 983; Cass. 9 novembre 1985 n. 5471, in *Foro it.*, 1986, I, c. 982; Cass. 10 ottobre 1984 n. 458, in *Foro amm.*, 1985, p. 575; Cass. 30 dicembre 1982 n. 915, in *Cons. Stato*, 1982, IV, p. 1540.

⁴ Sulla differenza tra gli atti soggetti ad approvazione e gli atti soggetti a condizione sospensiva, ai fini della disciplina dell'imposta di registro, cfr. C.N.N. (estensore Petrelli), *Atti soggetti ad approvazione, atti soggetti a condizione sospensiva ed imposta di registro*, studio n. 47/2002/T.

provvedimento rispetto all'atto cui si riferisce (in cio' distinguendosi dall'autorizzazione che, viceversa, ha carattere preventivo) ⁵.

Il "riconoscimento" del trasferimento di farmacia, che e' un provvedimento successivo, condizionante l'efficacia e non la perfezione dell'atto soggetto a controllo, difetta peraltro di una delle caratteristiche fondamentali dell'approvazione, e cioe' del carattere discrezionale: la giurisprudenza ha avuto modo di precisare, in relazione al trasferimento di farmacia, che il riconoscimento da parte dell'autorita' amministrativa ha la precipua funzione di accertare l'esistenza dei presupposti oggettivi, ed il possesso dei requisiti soggettivi in capo all'acquirente, cui per legge e' subordinata l'autorizzazione all'esercizio della farmacia, senza che possa ravvisarsi una discrezionalita' della pubblica amministrazione, ne' configurarsi una possibile valutazione in termini di opportunita' o di convenienza del trasferimento; in altri termini, in presenza dei presupposti oggettivi e soggettivi richiesti dalla legge, il "riconoscimento" (la cui valenza in qualche modo "dichiarativa" si evince dalla stessa lettera della legge) costituisce un atto dovuto da parte dell'amministrazione competente (e cio' a prescindere dal carattere "costitutivo" di tale accertamento in relazione alla rimozione del limite all'esercizio del diritto da parte dell'acquirente, che ha fatto configurare la posizione giuridica di quest'ultimo, da parte della giurisprudenza, come interesse legittimo, anziche' come diritto soggettivo).

Accertato che non si e' in presenza di un'approvazione, ne deriva, agli effetti tributari, l'inapplicabilita' della disciplina speciale contenuta negli artt. 14 e 27, comma 5, del D.P.R. 131/1986. Conseguentemente, l'atto in oggetto e' soggetto, in tutti i suoi aspetti, alla disciplina tributaria degli atti sospensivamente condizionati, dettata dagli artt. 19 e 27 del suddetto T.U.: con la conseguenza che le parti dell'atto (e non il notaio) sono obbligate ad effettuare la denuncia di avveramento della condizione entro venti giorni dalla data di efficacia del provvedimento di "riconoscimento" – o dalla formazione del silenzio assenso in relazione allo stesso – e sono soggette alle sanzioni

⁵ Sulla nozione di approvazione, cfr. soprattutto ITALIA-LANDI-POTENZA, *Manuale di diritto amministrativo*, Milano 2002, p. 197 ss.; CASSETTA, *Manuale di diritto amministrativo*, Milano 2000, p. 315; SORACE, *Approvazione*, in *Digesto discipline pubblicistiche*, I, Torino 1987, p. 333; CASSARINO, *Approvazione (dir. amm.)*, in *Enc. dir.*, II, Milano 1958, p. 855; TROTTA, *Approvazione*, in *Enc. giur. Treccani*, II, Roma 1988; CARRARO, *Approvazione (dir. civ.)*, in *Enc. dir.*, II, Milano 1958, p. 852; CALANDRA, *Brevi osservazioni in tema di autorizzazioni e approvazioni*, in *Foro amm.*, 1957, II, 1, c. 238; DEL PRETE, *Approvazione amministrativa*, in *Novissimo Dig. It.*, I, Torino 1956, p. 811 ss.

previste dalla legge in caso di omissione o ritardo nella presentazione di tale denuncia; la relativa imposta ha natura di imposta complementare e non principale.

Nell'ipotesi in cui il notaio sottoscriva la denuncia in luogo delle parti, dal combinato disposto dell'art. 19 e dell'art. 57, comma 1, del D.P.R. 131/1986 si desume che il suddetto notaio – proprio in quanto soggetto che ha sottoscritto la denuncia – e' solidalmente obbligato con le parti al pagamento dell'imposta. Altro e diverso discorso e' quello dell'assoggettamento alla sanzione di cui all'art. 69 del T.U., prevista per l'omissione della denuncia *ex art. 19*: il notaio e' obbligato al pagamento dell'imposta una volta che abbia sottoscritto detta denuncia, ma non essendo obbligato alla relativa presentazione non puo' essere assoggettato a sanzioni (che potranno essere applicate, ricorrendone i presupposti, a carico delle parti contraenti).

Gaetano Petrelli